



CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 01221074680988 DI IMPORTO PARI A Euro 448,00 emessa in data 4/10/2023 così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore ec.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP N. 01221074680977 DI IMPORTO PARI A Euro 448,00 emessa in data 4/10/2023 così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore ec.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA MULTIBRAND DI PRODOTTI SOFTWARE, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 6

ID SIGEF 2599

LOTTO 13 CIG 9660291452

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Maria Luchino Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

R1 S.p.A., sede legale in Roma, Via Monte Carmelo, 5 __, capitale sociale Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05231661009, P. IVA 05231661009, domiciliata ai fini del presente atto presso la suindicata sede societaria, in persona del Presidente del Cda e legale rappresentante Dott. Giancarlo Stoppaccioli, giusti poteri allo stesso conferiti da giusto atto di nomina del 06.09.2017 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a. che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;



- b. che, per la fornitura in oggetto le Amministrazioni operano la scelta del software:
 - I. all'esito della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le diverse soluzioni disponibili, svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e relative prassi applicabili, ivi compresa la verifica in merito all'infungibilità dei prodotti che intendano acquistare appartenenti allo specifico brand;
 - II. nel rispetto in ogni caso dei principi di parità di trattamento, concorrenza, economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.
- c. che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- d. che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 2023 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- e. che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- f. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- g. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto dell'importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- h. che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere



all'individuazione dei fornitori per la ***“Fornitura di Prodotti Software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”***, attraverso una procedura aperta avente ad oggetto la Fornitura Multibrand di Prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 13 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 31/03/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-062 del 28/03/2023;

- i. che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 13 avente ad oggetto ***“Fornitura di Prodotti Software BMC e servizi connessi”*** a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- j. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- k. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. dalla Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE S.A.) e relativa appendice integrativa al testo ed avente n. 2391842 per un importo di Euro 120.000,00= (centoventimila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur S.A (COFACE S.A.) ed avente n. 2391843 per un importo di Euro 300.000,00= (trecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;
- l. che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- m. che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- n. che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-licenze-software-multibrand-6> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) > chi siamo > come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "B" (Condizioni Generali), Allegato "C" (Patto di integrità); l'Allegato "D" (Nomina a responsabile del trattamento dei dati), Allegato "E" – Dichiarazione Dati titolare effettivo.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a. **Capitolato Tecnico:** il documento di cui al link indicato nell'art. 1 comma 1;
 - b. **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - c. **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - d. **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione delle prestazioni;
 - e. **Data di Attivazione:** data a partire dalla quale le Amministrazioni possono usare la Convenzione;
 - f. **Data Ordine:** data di invio dell'Ordinativo di Fornitura, ossia la data che comparirà nell'omonimo campo del database degli ordinativi sul sito www.acquistinretepa.it per la Convenzione oggetto del Lotto 13;
 - g. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h. **Lotto:** comprende la Fornitura di Prodotti BMC e dei servizi connessi per le PA;
 - i. **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a 15.000.000,00 (euro quindici milioni/00), IVA esclusa;
 - j. **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - k. **Prodotti Software o Prodotti:** prodotti presenti sul Listino BMC di cui all'Appendice 3 - Lotto 13 al Capitolato Tecnico;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



- l. **Servizi Connessi:** i servizi descritti al paragrafo 4.13.2 del Capitolato Tecnico, che si intenderanno remunerati con il prezzo offerto per i Prodotti Software;
 - m. **Prezzo unitario:** il prezzo del Prodotto Software, comprensivo dei relativi Servizi Connessi, calcolato applicando la relativa percentuale di sconto di cui all'Offerta Economica del Fornitore al relativo prezzo presente nel Listino BMC in appendice al Capitolato Tecnico ed arrotondato alla seconda cifra decimale tenendo conto del valore della terza (esempio se la terza cifra decimale è minore di 5, si arrotonda per difetto; se la terza cifra è maggiore o uguale a 5, si arrotonda per eccesso);
 - n. **Listino:** elenco dei prodotti software oggetto della presente Convenzione con il relativo prezzo unitario di cui all'apposita appendice al Capitolato Tecnico;
 - o. **Giorni lavorativi:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - p. **Ore lavorative:** dalle 9:00 alle 18:00 di ogni giorno lavorativo;
 - q. **Produttore:** BMC Software Distribution B.V.;
 - r. **Fuori produzione:** fine produzione del prodotto o caso in cui il Produttore termina la commercializzazione di un determinato prodotto e pertanto non ne detiene più i diritti di vendita.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. La presente Convenzione è regolata:
 - a. dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b. da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni BMC e relativi allegati (non allegate alla documentazione di gara). **In caso di discordanza fra quanto disposto nelle suddette Condizioni e quanto disposto dalla Convenzione e dagli altri Allegati alla medesima, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nella presente Convenzione e nei relativi allegati.**
- 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Prodotti Software e dei Servizi Connessi (come sopra definiti), nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*". Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a:

- a. fornire i Prodotti BMC di cui all'apposito Listino Prodotti allegato in appendice al Capitolato Tecnico;
- b. prestare Servizi Connessi alla fornitura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a € **15.000.000,00 (Euro quindici milioni/00)**, IVA esclusa.

2. Le sottoscrizioni BMC sono trasferite all'Amministrazione con efficacia legata al periodo di validità della sottoscrizione stessa. L'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla Data di accettazione; prima della data di accettazione della fornitura tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione da parte dell'Amministrazione stessa.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
4. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, e nei limiti massimi sopra stabiliti, l'Amministrazione Contraente può approvvigionarsi e, quindi, ordinare, per un importo totale uguale o superiore all'Importo Minimo Ordinabile (IMO), fissato a € 15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa, Prodotti BMC. I Servizi Connessi saranno ricompresi nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto la fornitura principale.
5. Le predette prestazioni dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole-di cui al link indicato nell'art. 1 comma 1.
6. Essendo il valore della Convenzione frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto valore massimo, si riserva di incrementare tale valore, alle stesse condizioni, con le modalità e nelle percentuali di seguito indicate:
 - a. laddove entro la scadenza del decimo mese di validità della Convenzione il valore rimanente della stessa sia pari o inferiore al 30% di quello iniziale, quest'ultimo sarà



- incrementato del 25%;
- b. laddove entro la scadenza del decimo mese di validità della Convenzione il valore rimanente della stessa sia pari o inferiore al 40% di quello iniziale, e comunque superiore al 30% dello stesso, il valore iniziale della Convenzione sarà incrementato del 20%.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Consip potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dalla Convenzione stessa, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato **art. 106, comma 1, lett. c) o comma 2**.
8. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
10. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'ordinativo al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.
11. Con riguardo ai contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR ed in ottemperanza alla Circolare n. 33/2022 di RGS, trattandosi di prodotti software on premises non sono previsti



i requisiti tecnici e ambientali individuati dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata che potrà variare, a seconda della durata dei Prodotti Software acquistati, da 12 (dodici) a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a. garantire che i Prodotti Software e i Servizi Connessi prestati ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b. erogare i Servizi Connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati;
 - d. manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
 - e. garantire la presenza nel proprio organico del Responsabile Generale della Fornitura, così come definito e con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti in favore di terzi.
3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Prodotti Software sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei Prodotti Software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al successivo articolo.
5. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
6. Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
7. Ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dovrà essere consegnata alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
8. Le relazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. La Consip S.p.A: procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.
9. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in l. 108/2021, e come meglio disciplinato nelle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

ARTICOLO 7 FORNITURA, SERVIZI CONNESSI, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E LIVELLI DI SERVIZIO

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
2. **I Servizi Connessi inclusi nella fornitura e le relative modalità di esecuzione sono descritti al paragrafo 4.13.2 del Capitolato Tecnico allegato al presente documento.**
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, e dovrà essere eseguita dal fornitore entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla Data Ordine, con le modalità indicate al paragrafo 4.13.2 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare entro e non oltre il termine di 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, la procedura per consentire l'elaborazione dell'Ordinativo medesimo presso la BMC. Il rispetto di tali termini potrà essere oggetto di verifica da parte di Consip in sede di verifiche ispettive.
5. il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le prestazioni oggetto di ciascun contratto attuativo ivi compresi i Servizi Connessi (così come descritti nel Capitolato Tecnico) e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità, svolte con le modalità indicate al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, abbiano dato esito positivo ed i Prodotti Software siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche



di conformità sono a carico del Fornitore.

8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" per la relativa prestazione contrattuale, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. L'Amministrazione provvederà a redigere un apposito documento da inviare via e-mail al Contact Center del Fornitore. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle prestazioni rese resi disponibili.
10. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
12. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere la presente convenzione.
13. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e relative appendici.
14. In particolare, il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti ai paragrafi 4.13.3 e 4.13.4 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto indicata nell'Offerta Economica e pari al 3,2% (tre virgole due per cento) al Listino relativo ai Prodotti BMC in appendice al Capitolato Tecnico (Listino), così come eventualmente revisionati ai sensi del successivo articolo 14. Il Fornitore assicura che i suddetti corrispettivi sono stati determinati senza alterazione alcuna della concorrenza da parte del produttore.
2. I Servizi Connessi si intendono remunerati con i corrispettivi che saranno erogati per la fornitura dei Prodotti così come risultanti dall'applicazione dello sconto offerto al listino BMC

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



allegato in appendice al Capitolato Tecnico.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati, con riferimento ai Prodotti Software, a decorrere dalla “Data di accettazione” della prestazione contrattuale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000004642, intestato al Fornitore presso BANCO BPM SPA, Codice IBAN IT 13 L 05034 03215 0000 0000 4642. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
5. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 4, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura . La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



dovrà rilasciarla entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione sulla base di quanto disciplinato al successivo articolo 14.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 4 verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%

(=zerovirgolazerozerounopercento). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura di cui al precedente comma 3, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 4.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001% (=zerovirgolazerozerounopercento) .
14. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 7 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei



termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari allo 0,001% (=zerovirgolazerozerounopercento), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

15. Agli Ordinativi di Fornitura non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 9 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine perentorio di 15 (quindici) giorni previsto al paragrafo 4.13.2 del Capitolato Tecnico per la consegna dei Prodotti Software oggetto della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale di cui al presente comma non sarà applicata in costanza del termine di cui al successivo comma 3.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico per la sostituzione dei Prodotti Software oggetto di verifica di conformità negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Contact Center che si protragga per oltre un giorno lavorativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 1.000,00=(mille/00) per ogni giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi al Contact Center di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 500,00=(cinquecento/00) per ogni caso riscontrato di mancato rispetto del valore soglia, secondo la formula indicata rispetto agli indicatori di qualità 1.2 e 1.3 di cui alla relativa appendice al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - a. su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è



- stata rilevata una non conformità grave;
- b. su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - c. su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
7. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
8. Facendo riferimento alla Presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento, nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a:
- a. per il Livello di severità 1: lo 0,03‰ (zerovirgolazerotrepermille) del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura per ogni ora solare di ritardo;
 - b. per il Livello di severità 2: lo 0,02‰ (zerovirgolazeroduepermille) del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura per ogni ora solare di ritardo;
 - c. per il Livello di severità 3: lo 0,015‰ (zerovirgolazeroquindicipermille) del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura per ogni ora solare di ritardo;
 - d. per il Livello di severità 4: lo 0,013‰ (zerovirgolazerotredicipermille) del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura per ogni ora solare di ritardo.
9. Facendo riferimento alla Risoluzione dei malfunzionamenti, nell'ipotesi in cui si verifichino ritardi rispetto ai termini di ripristino della funzionalità dei prodotti, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali come di seguito riportato:
- a. per il livello di Severità 1: 1‰ (unopermille) del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura, per ogni giorno solare di ritardo;
 - b. per il livello di Severità 2: 0,7‰ (zerovirgolasettepermille) del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura, per ogni giorno solare di ritardo;
 - c. per il livello di Severità 3 e 4: 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) *una tantum* del valore complessivo dell'Ordinatori di Fornitura.
10. Si precisa che le penali ai precedenti due commi non potranno mai superare il 10% dell'importo contrattuale.



11. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*, il Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari a € 1.000,00, salvo il maggior danno, oltre che all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*.
12. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*, il Sub Responsabile/terzo autorizzato sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari a € 1.000,00, salvo il maggior danno, oltre che all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle *"Norme in materia di protezione dei dati personali"*.
13. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 6, comma 6, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000 €.
Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale, comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.
14. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 6, comma 7 (il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000 €.
Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale, comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.
15. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 6, comma 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000 €.
Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale, comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.



16. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
17. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
18. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 5, delle Condizioni Generali, nel caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento).

ARTICOLO 10 GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 07/09/2023 dalla Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur S.A (COFACE S.A.) e relativa appendice di rettifica rilasciata in data 27/09/2023 avente n. 2391842 di importo pari ad Euro 120.000,00 = (centoventimila/00)
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura.

4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 07/09/2023 dalla Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur S.A (COFACE S.A.) avente n. 2391843 di importo pari ad Euro 300.000,00= (trecentomila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E' onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.A. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.

ARTICOLO 11 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a. la mancata operatività del Contact Center che si protragga oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



- b. la verifica di conformità della fornitura, successiva alla prima, con esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 7;
 - c. l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 16. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 16. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 16 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 9 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.
- 2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento Allegato "D" alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
 - 3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12 SUBAPPALTO

- 1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, ove necessario -l'esecuzione di quota parte dei servizi previsti dal capitolato tecnico per una quota pari al 40% dell'importo contrattuale.
- 2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate. Rimane, tuttavia, inteso che non sarà autorizzato il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
- 3. Le Amministrazioni contraenti, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la dichiarazione di cui all'"Allegato "E" – Dichiarazione Dati titolare effettivo" resa dal subappaltatore.
- 4.

ARTICOLO 13 RESPONSABILE GENERALE DELLA FORNITURA

- 1. Il Responsabile Generale della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 14 REVISIONE LISTINO

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla revisione dei listini di riferimento in termini di introduzione di Prodotto/i e/o di una o più fasce di sconto in funzione dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'ipotesi di inserimento di un nuovo prodotto software, tale informazione deve essere fornita a Consip con le seguenti modalità:

- a. dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore con indicazione: del/i Prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino e del relativo prezzo con evidenza dell'ambito di appartenenza del prodotto stesso in modo da consentire che il prezzo del prodotto rispetti i livelli di scontistica del listino posto a base d'asta della gara (o condizioni di miglior favore);

Con riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto software, Consip si riserva la facoltà di richiedere ogni più idonea documentazione del Prodotto Software medesimo.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate revisioni, con cadenza almeno trimestrale, che verrà valutata dalla Consip S.p.A. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa revisione.
3. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire e/o sostituire un determinato Prodotto Software solo ed esclusivamente in caso di Fuori Produzione del Prodotto Software medesimo accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a. dichiarazione in originale resa dal legale rappresentante del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di Fuori Produzione, con eventuale indicazione del Prodotto sostitutivo e con evidenza dell'ambito di appartenenza del Prodotto stesso in modo da consentire che il prezzo del Prodotto rispetti i livelli di scontistica del listino posto a base d'asta della gara (ovvero condizioni di prezzo migliori);
4. Solo all'esito della verifica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - a. eliminare dal listino della Convenzione medesima il Prodotto Software "fuori produzione"; ovvero
 - b. sostituire il Prodotto Software "fuori produzione" con quello indicato dal Fornitore ove quest'ultimo sia ritenuto del tutto analogo o migliorativo a quanto sostituito e applicando sul prezzo calcolato per la presente Convenzione la percentuale di sconto offerta dal Fornitore (ovvero condizioni di miglior favore).
5. Nel corso di durata della Convenzione il Fornitore, con cadenza almeno trimestrale, può comunicare la modifica dei prezzi dei Prodotti Software già contenuti nel listino oggetto della Convenzione. Tale informazione deve essere fornita alla Consip S.p.A. con la seguente modalità:
 - a. dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione della variazione dei prezzi dei Prodotti Software e relativa motivazione e con indicazione che su tali prezzi viene applicato lo sconto offerto;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



6. All'esito di tale determinazione in ordine al nuovo prezzo:
 - a. qualora la modifica del prezzo sia migliorativa per l'Amministrazione, la Consip S.p.A. procederà all'accettazione del prezzo modificato e all'aggiornamento del Listino;
 - b. qualora la modifica del prezzo sia peggiorativa per l'Amministrazione, la Consip S.p.A. potrà esercitare una delle seguenti facoltà:
 - I. accettare il prezzo modificato ed aggiornare il Listino, previa adeguata verifica delle motivazioni fornite al punto a) di cui al precedente comma 5;
 - II. eliminare dall'oggetto della Convenzione il/i Prodotto/i che hanno subito l'incremento del prezzo.

ARTICOLO 15 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 9 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato -

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - a. entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - b. entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della



dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 9, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8



punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- a. in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- b. la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16 FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



- a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai fini della corretta qualificazione di "Eventi di Forza maggiore" si rinvia alla Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022, in cui si specifica che tali eventi devono essere tali da produrre conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni contrattuali fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 9 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 11 e di cui all'art. 12 e/o 14 delle Condizioni generali di contratto. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11.



ARTICOLO 17 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE
(Firmato digitalmente)

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Fornitura, servizi connessi, verifica di conformità e accettazione e livelli di servizio); Articolo 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali);

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 6 - ID 2599

Convenzione Lotto 13



Articolo 10 (Garanzia); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Forza maggiore); Articolo 17 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante
